

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

“CASA DEL VOLONTARIATO SOCIO-SANITARIO e dell'AMA”

Art. 1 – DENOMINAZIONE E SCOPI

L'Organizzazione di volontariato “ Casa del Volontariato Socio-Sanitario e dell'AMA”, più avanti chiamata per brevità “Associazione Casa del Volontariato”, si uniforma ai principi della Legge 266/91, in particolare a quanto previsto all'art. 3, comma 3, è una rete tra le associazioni di volontariato e senza fini di lucro che operano in campo socio-sanitario.

Essa si adegua ed adempie alle previsioni normative della L.R. FVG n. 23/2012 e sue modifiche e integrazioni ed ha per oggetto il perseguimento dei seguenti scopi di solidarietà sociale attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:

- La Casa del Volontariato persegue la collaborazione e il mutuo aiuto tra gli aderenti in particolare per la fruizione della Casa comune e per garantire l'armoniosa convivenza in essa.
- Si prefigge di operare per sviluppare il Volontariato soprattutto in ambito socio-sanitario e ampliare le adesioni alla casa con il solo limite dell'accettazione del rispetto del presente Statuto.
- Promuovere l'attività di comune interesse degli aderenti, attingendo alle peculiari risorse di conoscenza ed esperienza che ogni associazione intende liberamente mettere a disposizione delle altre.
- Promuovere la crescita e lo sviluppo dell'Auto Mutuo Aiuto.
- Sensibilizzare e coinvolgere con azioni comuni, sempre sulla base di libera scelta, organizzazioni pubbliche e private, forze sociali, associazioni di familiari e di volontariato, imprese sociali e gruppi e persone singole con l'obiettivo di migliorare l'uso della Casa comune e svilupparne le potenzialità.
- Diffondere i valori del Volontariato, promuovere la nascita di nuove Associazioni, sostenendone le iniziative.
- Favorire la crescita culturale, il coordinamento dell'azione e l'efficacia operativa delle singole organizzazioni aderenti.
- Realizzare un interscambio di informazioni e azioni tra gli aderenti e con organizzazioni simili, promuovendo le iniziative e gli strumenti più opportuni.
- Promuovere attività formative a sostegno del volontariato in specie in campo socio sanitario, promuovere iniziative di formazione all'Auto Mutuo Aiuto in collaborazione con i Gruppi.
- Promuovere incontri pubblici, conferenze, dibattiti sui contenuti e le pratiche del volontariato socio- sanitario.
- Stimolare l'avvicinarsi al mondo e alla pratica del Volontariato da parte dei cittadini tutti e in particolare dei giovani e dei pensionati.
- Sensibilizzare la comunicazione attraverso tutti gli strumenti possibili: web, produzioni video-cinematografiche, libri, riviste, serate culturali, pubblicazioni, giornali, campagne pubblicitarie, attività teatrali e attività musicali.

Art. 2 – PRINCIPI

1 - L'Associazione, che si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, si atterrà ai seguenti principi:

- assenza del fine di lucro;
- divieto assoluto di speculazioni di qualsiasi tipo nonché divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale;
- esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
- obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse;
- democraticità della struttura;
- elettività e gratuità delle cariche associative;
- gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, salvo il diritto al rimborso delle spese anticipate;
- sovranità dell'Assemblea;
- parità di diritti e doveri degli aderenti;
- divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

2 - Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci.

3 - Tutti i membri di organi sociali devono essere soci.

4 - L'Associazione può avvalersi di lavoratori autonomi o assumere dipendenti nei limiti stabiliti dall'art. 3 della Legge 266/91.

Art. 3 – SEDE

1 - L'associazione ha sede in Via De Paoli, 19 a Pordenone.

2 - La sede legale può essere trasferita in altra città solo con una delibera dell'assemblea straordinaria di modifica dello statuto. Il Consiglio Direttivo può solo deliberare lo spostamento della sede sociale all'interno del territorio comunale; i soci dovranno in questo caso essere avvisati tempestivamente del trasferimento.

3. L'Associazione opera a livello: Provinciale, Regionale, Nazionale, Europeo ed Internazionale.

Art. 4 – SOCI

1 - Possono essere soci persone fisiche ed associazioni che condividano le finalità dell'Associazione e che versano annualmente la quota associativa. Possono aderire i minorenni, su consenso di chi esercita la patria potestà, ma nelle assemblee non esercitano diritto di voto. I soci non persone fisiche sono rappresentate in seno all'associazione dal proprio legale rappresentante o suo delegato.

2 - All'aspirante socio deve essere consegnata una copia aggiornata dello Statuto e dei Regolamenti interni che è tenuto a rispettare.

3 - L'ammissione a socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è successivamente portata a conoscenza dell'assemblea dei soci.

4 - L'iscrizione decorre dalla data della delibera del Consiglio Direttivo immediatamente successiva alla richiesta.

5 - L'eventuale rigetto della domanda di iscrizione, deve essere motivato e va comunicato per iscritto all'interessato.

6 - Sono previsti i seguenti tipi di soci:

- ordinari;
- volontari;
- sostenitori;
- onorari

Soci ordinari: sono le associazioni aderenti.

Soci volontari: sono quelle persone che a titolo individuale o su designazione dell'associazione aderente di appartenenza condividono le finalità dell'associazione e partecipano attivamente alla realizzazione degli scopi statutari, prestando la propria opera di volontariato.

Soci sostenitori: sono quelle persone fisiche o associazioni che condividono le finalità dell'associazione e partecipano alla realizzazione degli scopi statutari mediante contributi e sostegno economico o materiale;

Soci onorari: sono quelle persone alle quali l'associazione deve particolare riconoscenza e vengono nominati dall'Assemblea ordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

7 - Tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale, hanno sia diritto al voto in seno all'Assemblea dei soci, tanto ordinaria che straordinaria, che di essere eletti alle cariche sociali. Ogni socio ha diritto di recedere dall'associazione.

All'Assemblea partecipano di diritto le associazioni aderenti con il Presidente o suo delegato e i Volontari associati che prestano l'opera presso la Casa.

8 - La richiesta di ammissione a socio comporta automaticamente l'accettazione dello Statuto, dei Regolamenti e di tutte le disposizioni vigenti nell'associazione. I soci hanno l'onere di osservare lo Statuto, i Regolamenti e le delibere assunte dagli organi sociali, di pagare la quota sociale e di mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'associazione.

9 - Cause di esclusione dei soci sono a titolo esemplificativo, le seguenti:

- morosità;
- indisciplina o comportamento scorretto ripetuti;
- inattività prolungata;

o comunque gravi motivi determinanti l'esclusione, ogni qualvolta ne venga rilevata la ricorrenza.

La qualità di socio si perde anche per recesso, mediante comunicazione scritta all'associazione, o per causa di morte.

10 - L'esclusione e la decadenza dei soci sono motivate e deliberate dal Consiglio Direttivo. In ogni caso prima di procedere all'esclusione di un socio devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

Il socio decaduto, escluso o receduto dall'organizzazione non può vantare diritti sul patrimonio della medesima né richiedere la restituzione della quota versata, che è intrasmissibile e non rivalutabile.

11 - L'associazione assicura gli associati che prestano la loro attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività a favore dell'Associazione, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

12 - L'associazione risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti e nessuno degli aderenti può per questi essere ritenuto individualmente responsabile.

13 - L'associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.

14 - L'associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

15 - L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti, le spese vive effettivamente sostenute per le attività prestate.

Art. 5 - ESERCIZIO SOCIALE

1 - L'esercizio inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre successivo, tranne il primo che inizia alla data di costituzione dell'Associazione. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro il mese di aprile.

Art. 6 – ORGANI SOCIALI

Sono organi sociali dell'associazione:

- 1) l'assemblea;
- 2) il consiglio direttivo;
- 3) il presidente.

Le cariche sociali sono tutte gratuite. E' previsto il rimborso delle sole spese sostenute per l'espletamento degli incarichi istituzionali.

Art. 7 – ASSEMBLEE

1 - Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate, dal Consiglio Direttivo, mediante invio ai soci di lettera semplice recapitata a mano o al proprio domicilio, email, sms e ogni mezzo informativo di cui può disporre l'associazione o mediante affissione della convocazione nell'apposita bacheca nella sede sociale, almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione.

2 - Il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea ordinaria dei soci almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo.

3 - L'assemblea può essere altresì convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne facciano richiesta almeno 1/10 dei soci o di 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo.

4 - L'avviso di convocazione deve contenere i seguenti dati:

- giorno, ora e sede della prima convocazione;
- giorno, ora e sede dell'eventuale seconda convocazione;
- ordine del giorno.

Nel caso in cui l'Assemblea debba occuparsi dell'elezione delle cariche sociali, all'avviso di convocazione, deve venir allegato un prospetto contenente la lista dei candidati.

5 - Le Assemblee ordinarie sono valide, in prima convocazione, quando siano presenti almeno la metà più uno dei soci con diritto al voto; in seconda convocazione saranno sempre valide qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto al voto.

6 - Le delibere dell'Assemblea ordinaria sono approvate con la maggioranza semplice dei voti dei presenti, aventi diritto al voto, sia in prima che in seconda convocazione.

7 - Le Assemblee straordinarie sono valide, sia in prima che in seconda convocazione, quando sono presenti almeno la maggioranza dei soci con diritto al voto; le relative delibere sono valide se approvate con la maggioranza semplice dei voti dei presenti.

8- Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre invece il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

9 - Ogni Associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro Associato con delega scritta. Ogni Socio non può ricevere più di due deleghe.

10 - All'assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria:

- ◆ discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del consiglio direttivo;
- ◆ eleggere i membri del consiglio direttivo;
- ◆ fissare, su proposta del consiglio direttivo, il contributo annuale ed i limiti di rimborso delle spese;
- ◆ deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere, nei vari settori di competenza;
- ◆ deliberare su altro argomento di carattere ordinario, sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo;

in sede straordinaria:

- ◆ deliberare sullo scioglimento dell'associazione;
- ◆ deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- ◆ deliberare sul trasferimento della sede dell'associazione in altra città;
- ◆ deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario, sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo.

11 - Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

12 - I verbali delle riunioni delle Assemblee, sottoscritti dal Presidente, sono conservati agli atti e devono essere accessibili agli associati.

Art. 8 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1 - Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque a un massimo di sette membri, dura in carica per un periodo di tre anni e può essere rieletto.

2 - Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- ammettere i nuovi soci;
- convocare le Assemblee;
- osservare e far osservare tutte le delibere delle Assemblee;
- eleggere, al suo interno, il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
- redigere il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo di ogni esercizio finanziario;
- redige il "REGOLAMENTO della CASA da proporre alla ratifica dell'Assemblea.

3 - Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti decada dalla carica di consigliere, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Se decade oltre la metà del Consiglio allora si procede a nuova elezione di tutti i membri.

4 - Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano per età ed è convocato ogni qualvolta il Presidente, od in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei componenti. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali delle riunioni, sottoscritti dal Presidente, sono conservati agli atti e devono essere accessibili agli associati.

Art. 9 – IL PRESIDENTE

1 – Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione. E' eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, insieme al Vicepresidente.

2 - I compiti principali del Presidente, che in caso di sua assenza, impossibilità e/o impedimento vengono assolti dal Vicepresidente, sono i seguenti:

- rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi e stare in giudizio per conto della stessa;
- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- deliberare, entro i limiti suddetti, su tutte le questioni che per legge o per Statuto non siano di competenza dell'Assemblea dei soci o del Consiglio Direttivo.

3 – Il Presidente può sottoscrivere tutti gli atti e contratti stipulati dall'Associazione e può aprire e gestire per conto della stessa uno o più conti correnti per l'amministrazione dei fondi patrimoniali, potendo effettuare depositi e prelievi per qualunque importo.

Art. 10 – IL SEGRETARIO

1. L'associazione ha un segretario nominato dal consiglio direttivo il quale coordina le attività associative ed inoltre:

- a) cura la verbalizzazione delle riunioni del consiglio direttivo e dell'assemblea;
- b) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati;
- c) è responsabile della corrispondenza dell'associazione;
- d) provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'associazione;
- e) svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dal consiglio direttivo o dal presidente.

Art. 11 – ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

1 - Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi dell'Unione Europea, dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, esclusivamente nei limiti indicati dal DM 25 maggio 1995 e sue successive modifiche ed integrazioni.

2 - Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito da beni immobili e mobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 1.

3 -.Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 12 – DURATA E SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

1 - La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

2 - Lo scioglimento viene approvato in assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati, appositamente convocata dal Consiglio Direttivo, ovvero quando la convocazione è fatta con richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. La medesima assemblea nominerà un liquidatore dei beni sociali.

3 - Tutto il patrimonio esistente all'atto dello scioglimento dovrà essere devoluto, dai liquidatori appositamente nominati, a favore di altra Organizzazione di Volontariato operante in identico o analogo settore, meglio se iscritta al Registro del Volontariato così da dimostrare che il ricevente sia in possesso delle caratteristiche di Organizzazione di Volontariato, ovvero ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 13 – REGOLAMENTO INTERNO

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del consiglio direttivo e approvato dall'assemblea con le stesse procedure previste per lo statuto.

Art. 14 - COLLEGIO ARBITRALE

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l'associazione ed i soci nonché tra i soci medesimi, sarà devoluta all'esclusiva competenza di un collegio formato da tre arbitri, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

2. Gli arbitri saranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di presidente, dai primi due o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente per territorio. L'arbitrato si svolgerà presso la sede dell'Associazione.

Art. 15 – RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.